



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

## REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

a cura di Area Didattica e Studenti

Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017  
Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/07/2017

## Indice

### PARTE I – Premesse

Ambito di applicazione

### PARTE II – Contribuzione studentesca

#### **Sezione I - Corsi di laurea**

- Art. 1 – Contribuzione studentesca
- Art. 2 – Imposta di bollo
- Art. 3 – Tassa Regionale
- Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo
- Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca
- Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario
- Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale
- Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali
- Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali
- Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova
- Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso
- Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale
- Art. 13 – Contributo Universitario – Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione
- Art. 14 – Contributo Universitario – Premi di merito

#### **Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti**

- Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo
- Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo
- Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")

#### **Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti**

- Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti

#### **Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca**

- Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca
- Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca

#### **Sezione V – Rimborsi**

- Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca
- Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani – Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014)
- Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti

## **Sezione VI – Rinuncia - Trasferimenti**

Art. 24 – Rinuncia

Art. 25 – Trasferimenti

## **Sezione VII – Controlli**

Art. 26 – Elusione contributiva

## **PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti**

Art. 27 – Associazioni studentesche – Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti – Attività formative autogestite da parte degli studenti – Borse e Premi di Studio/Laurea

## **PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie**

Art. 28 – Modifiche e integrazioni

Art. 29 – Istanze al Rettore

Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri

Art. 31 – Informativa

Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio

§§§

## PARTE I - Premesse

### Ambito di applicazione

1. Il **Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari** (nel seguito: “Regolamento”) dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito: “Università”), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello *Statuto di Ateneo* e del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, disciplina la *contribuzione studentesca*, i criteri per l’attribuzione di *esoneri totali/parziali*, l’applicazione di *incentivi e benefici* a favore degli studenti.
2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell’Ateneo e reperibili alla *pagina web* dedicata.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:
  - a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito: “Corsi di laurea”);
  - ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento.
4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla *pagina web* dedicata, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del presente Regolamento.

## PARTE II – Contribuzione studentesca

### SEZIONE I - Corsi di laurea

#### Art. 1 – Contribuzione studentesca

1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della contribuzione studentesca, costituita da:
  - imposta di bollo;
  - tassa regionale;
  - contributo universitario onnicomprensivo annuale<sup>(1)</sup>.

#### Art. 2 – Imposta di bollo

1. L’ammontare dell’imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale<sup>(2)</sup>.

#### Art. 3 – Tassa regionale

1. La tassa è determinata con legge della Regione Liguria.
2. Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla *pagina web* dell’ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito “agenzia regionale”).

#### Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo

1. Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell’Università mediante il versamento di un *contributo onnicomprensivo annuale* (nel seguito: “Contributo Universitario”).
2. L’importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell’indicatore ISTAT.
3. Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l’Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).

## Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca

1. Gli studenti versano la *contribuzione studentesca* di cui all'art. 1 in 3 rate.
2. La 1<sup>a</sup> rata è costituita dall'importo dell'*imposta di bollo* vigente e della *tassa regionale* ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.

Al momento del versamento della 1<sup>a</sup> rata, l'ammontare della *tassa regionale* è determinato in base all'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario*<sup>(3)</sup> (nel seguito: "ISEE-U"), qualora già acquisito dal sistema INPS da parte dell'Università in base ai dati autocertificati dallo studente per l'anno accademico corrente, con le modalità di cui al successivo art.7.

Qualora, al momento del versamento, non risulti ancora acquisito dall'INPS il valore ISEE-U, la procedura di *pagamento online* propone, in via provvisoria, un importo di *tassa regionale* determinato sulla base del valore ISEE-U autocertificato da parte dello studente.

Se il valore ISEE-U non è stato ancora autocertificato, il sistema propone, ai fini della determinazione dell'importo:

- per chi si iscrive al primo anno di corso, la scelta di una fascia reddituale presunta di appartenenza;
- per chi si iscrive ad anni di corso successivi al primo, l'importo dovuto per l'anno accademico precedente.

I *conguagli a debito* dovranno essere saldati, con pagamento vincolato, con la 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> rata, qualora gli stessi emergano dai controlli effettuati dall'Università, in fase di determinazione definitiva della *tassa regionale*, in base al valore ISEE-U successivamente acquisito dall'INPS per l'anno accademico corrente.

I *conguagli a credito* saranno rimborsati dall'agenzia regionale.

3. La 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario.

Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito.

Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale.

La 2<sup>a</sup> rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale *acconto* dell'importo complessivamente dovuto. La 3<sup>a</sup> rata è costituita dall'importo a *conguaglio*.

I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.

4. I pagamenti devono essere effettuati con modalità *online*, entro le scadenze e per gli importi deliberati.
5. Il *mancato versamento* della *contribuzione studentesca* entro i termini prescritti comporta il *blocco della carriera dello studente*<sup>(4)</sup> oltre che l'applicazione di una *maggiorazione* del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.

## Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario

1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 *Classi Contributive*:

Classe 1 - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

Classe 2 - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49. La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata *Tabella 1*.

2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.
3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti *vincoli* nella determinazione del Contributo Universitario:
  - a. Sono *esonerati* dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti ad *anni successivi al primo*, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):
    - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è inferiore o eguale a 13.000 euro;
    - sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
    - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei *dodici* mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

- b. Sono *esonerati* dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti al *primo anno* accademico il cui *ISEE-U* è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).
- c. Il Contributo Universitario è *contenuto entro il 7 per cento* della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):
  - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;
  - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
  - nel caso di iscrizione al *secondo* anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad *anni accademici successivi al secondo* hanno conseguito, nei *dodici* mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
- d. Il Contributo Universitario *non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%*, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):
  - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è compreso tra 0 euro e 30.000 euro;
  - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso).
  - hanno conseguito, nei *dodici* mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

#### **Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale**

1. Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. “*carriera ponte*” di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'*attestazione ISEE-U*, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati<sup>(3)</sup>.
2. I dati dell'*attestazione ISEE-U* devono essere *autocertificati* all'Università con modalità *online* entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad *acquisire* il valore ISEE-U.  
Per gli *studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti* che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'*attestazione ISEE-U*, sono previste modalità specifiche, reperibili alla *pagina web* dedicata.  
E' deliberata annualmente una *maggiorazione* a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini.
3. Sono previste *deroghe* ai termini di produzione dell'*ISEE-U* e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti:
  - a) che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di Laurea Magistrale a Genova;
  - b) che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
  - c) che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'*ISEE-U*;
  - d) che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con “*ricognizione*”;
  - e) a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.
4. Lo studente può *rettificare* l'autocertificazione presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.
5. Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013, lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un'*attestazione ISEE corrente* in corso di validità.
6. L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono *ricalcolati* dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito.  
I *conguagli* sono contabilizzati sulla 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca.  
In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale.  
I conguagli a credito della tassa regionale saranno rimborsati dall'agenzia regionale.
7. In caso di *mancata autocertificazione* dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.

## Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali

1. Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:

- a) Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b);
- b) Studenti *vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario* erogate dall'agenzia regionale<sup>(5)</sup>. Nel caso di *rinuncia* alla borsa da parte dei titolari o di *revoca* della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.
- c) Studenti con *disabilità*, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con *invalidità pari o superiore al 66%*<sup>(5)</sup>.  
L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1<sup>a</sup> rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.  
L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.
- d) Studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuale del Governo italiano<sup>(6)</sup>.
- e) Studenti costretti a *interrompere* gli studi per *infermità gravi* e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità<sup>(7)</sup>.
- f) Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo *status di rifugiati*<sup>(8)</sup>, previa esibizione del documento attestante la posizione.
- g) Studenti *detenuti* presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione.
- h) Studenti *con più di 65 anni di età* che intendano iscriversi, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa.  
L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere *confermato* anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero.  
Restano comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca.  
In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.

La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.

2. Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della *tassa regionale* gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale<sup>(9)</sup>.
3. Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.
4. Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.

## Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali

1. Sono ESONERATI dal versamento di una *quota* del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:
  - Studenti disabili con un'*invalidità in una misura tra il 50 e il 65%*<sup>(10)</sup>. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1<sup>a</sup> rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.

L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

- Studenti stranieri provenienti da *“paesi in via di sviluppo”*, individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<sup>(11)</sup>, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.
  - Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso *nucleo familiare*, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Per nucleo familiare s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori e figli). L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U.  
La riduzione è assegnata automaticamente a tutti gli studenti che hanno ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente, nel caso rispettino i requisiti necessari.  
Gli studenti che maturano i requisiti a partire dall'anno accademico corrente devono effettuare apposita richiesta, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il *“modulo di autocertificazione online”* disponibile alla *pagina web* dedicata.
  - Studenti iscritti *oltre la durata normale del corso/fuori corso* in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.
  - Studenti che si classifichino nei *primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale*, riconosciuti dall'Università di Genova;
  - Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo *“UniGE per i Campioni”*, che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla *pagina web* dedicata.
2. Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.

#### **Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova**

1. Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) alle seguenti condizioni:
- essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del 'contributo di ricognizione' previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno;
  - nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi;
  - nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento;
  - nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a:
    1. 6 crediti formativi per gli iscritti con piano di studi fino a 15 crediti;
    2. 12 crediti formativi per gli iscritti con piano di studi da 16 a 30 crediti.
- Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento. L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.
2. E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.

#### **Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso**

1. Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con l'eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.

2. Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata è detraibile integralmente dall'ammontare richiesto per l'iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.

#### **Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale**

1. E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.
2. Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1<sup>a</sup> rata e di una *percentuale* del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.
3. Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:

1<sup>a</sup> categoria – piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;

2<sup>a</sup> categoria – piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.

4. L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:
  - a) lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;
  - b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;
  - c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso<sup>(12)</sup>.
5. Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono del premio di merito di cui al successivo art.14.

#### **Art. 13 – Contributo Universitario – Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione**

1. Gli Studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di *interruzione*<sup>(13)</sup> di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un *diritto fisso* per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.
2. La *sospensione* della carriera per iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione. In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente.

#### **Art. 14 – Contributo Universitario – Premi di merito**

1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione a tempo pieno entro la durata normale del corso;
- b) regolarità contributiva pregressa e per l'anno accademico corrente;
- c) nel caso di iscrizione al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico), aver conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti nell'anno solare di iscrizione o in quello precedente.
- d) nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo o, se più favorevole per lo studente, di iscrizione al primo anno di un corso di laurea magistrale avendo conseguito il titolo triennale presso l'Università di Genova nell'anno solare di iscrizione, appartenenza alle classi di merito corrispondenti al 90° percentile, o tra l'80 e il 90 percentile (estremi inclusi), di una graduatoria degli studenti in corso redatta per ogni corso di studio e per ogni anno di corso separatamente.

Tali graduatorie saranno ottenute moltiplicando il numero di CFU curriculari acquisiti dallo studente nei 12 mesi precedenti la data del 10 agosto, con un massimo di 60 CFU, con la media pesata dei voti ottenuti nel periodo. Alla media pesata contribuiscono i soli esami conseguiti presso questa Università e quelli conseguiti in Erasmus quando questi risultino più favorevoli. A parità di media, l'ordine è definito dal numero di lodi.

Il premio relativo al merito maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.



Sono esclusi dal premio di merito gli studenti che:

- beneficiano dell'esonero totale del Contributo Universitario;
- si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale;
- risultino non in regola con il pagamento della contribuzione, anche pregressa;
- risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario;
- si iscrivano a un 2° titolo di eguale livello;
- si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).

## Sezione II - Iscrizione a singoli insegnamenti

### Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

1. Coloro che, *non* essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. I laureati che, *non* essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'*abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni*, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%.
3. Coloro che, *non* essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un *corso post-lauream* sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l'iscrizione al corso.
4. I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

### Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

1. Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di **12** CFU senza versare ulteriori contributi.
2. Per l'*abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni*, lo studente può inserire ulteriori **6** CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, lo studente è tenuto al versamento del contributo per CFU di cui all'art. 15, comma 1, ridotto del 50%.
3. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

### Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")

1. Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale<sup>(14)</sup> (cosiddetta "carriera ponte"), lo studente deve versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
2. Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della *tassa regionale* e del *conguaglio del Contributo Universitario*, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
3. Lo studente che *non* acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del *conguaglio del Contributo Universitario*, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
4. Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti che hanno presentato domanda di borsa per il diritto allo studio universitario (erogata dall'agenzia regionale) e agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.  
In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.
6. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo.

7. Allo studente iscritto alla “carriera ponte” che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.

### Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti

#### Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall’iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti

1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall’Università su richiesta dello studente:

##### **Prove di selezione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato**

Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell’Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.

Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce).

Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.

##### **Prove di verifica per l’iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004**

Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche.

Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate.

Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell’ambito dello stesso anno accademico.

Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.

##### **Prove di selezione relative ai corsi post-lauream**

Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell’Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.

##### **“Studio del caso” (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)**

Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi.

Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio.

In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.

##### **Equipollenza**

Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell’attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero.

##### **Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento**

Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell’iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.

2. Ulteriori contributi sono indicati alla *pagina web* dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.

### Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca

#### Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca

1. Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell’art. 13 del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).

2. La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell’Ateneo.

Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le disposizioni dell’art. 8, comma 4, del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell’iscrizione all’anno accademico successivo; blocco dell’iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell’ambito dell’Ateneo; blocco dell’iscrizione all’esame di laurea.

Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca.

Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l’eventuale successivo intervento dell’Area Legale e Generale per quanto di competenza.

## **Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca**

1. Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo.
2. Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.

## **Sezione V – Rimborsi**

### **ART. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca**

1. Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla *pagina web* dedicata. Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale.
2. Non sono in ogni caso rimborsabili:
  - il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;
  - il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;
  - l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate);
  - l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto.
3. Chi si laurea entro la sessione primaverile (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università.
4. Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.

### **Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani – Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014)**

1. Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate:

CLASSE	CORSO
L-27	Chimica e Tecnologie Chimiche
L-30	Fisica – Scienza dei Materiali
L-35	Matematica – Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID)
L-34	Scienze Geologiche
L-8	Ingegneria Biomedica – Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione – Ingegneria Informatica
L-9	Ingegneria Chimica – Ingegneria Elettrica – Ingegneria Industriale e Gestionale – Ingegneria Meccanica – Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale
L-31	Informatica
L-7	Ingegneria Civile e Ambientale

I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla *pagina web* dedicata. L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.

### **Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti**

1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno:
  - le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza;
  - le somme rimborsate dall'Università allo studente.
2. Se sul conto corrente virtuale è presente un importo:
  - a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera;
  - a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla *pagina web* dedicata.
3. In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.

### **Sezione VI – Rinuncia – Trasferimenti**

#### **Art. 24 – Rinuncia**

1. Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia.
2. Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia.  
In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.

#### **Art. 25 – Trasferimenti**

1. Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria.  
Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla *pagina web* dedicata.
2. Lo studente che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla *pagina web* dedicata.
3. Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento".
4. Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimento".

### **Sezione VII – Controlli**

#### **Art. 26 – Elusione contributiva**

1. L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti.
2. I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi.  
A tale fine, l'Università:
  - a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate;
  - b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;
  - c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13,000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000).
3. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

## PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti

### Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea

1. Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione part-time da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti; sono contenute delle rispettive regolamentazioni, reperibili alle *pagine web* dedicate.
2. L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla *pagina web* dedicata.

## PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie

### Art. 28 – Modifiche e integrazioni

1. A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo.
2. Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione...).

### Art. 29 – Istanze al Rettore

1. Nel caso di gravi motivi di salute debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.
2. Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla *pagina web* dedicata.

### Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri

1. Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.

### Art. 31 – Informativa

1. In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite:
  - a. l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione;
  - b. il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione.

Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del *Regolamento di Ateneo per gli Studenti*.

In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla *pagina web* dedicata.

Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.

2. I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.

### **Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio**

1. Per l'anno accademico 2017/18 gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente.
2. Per quanto attiene la contribuzione prevista per l'iscrizione a singole attività formative per l'abilitazione all'insegnamento (Parte II, Sezione II), disposizioni diverse potranno essere adottate in adeguamento alla normativa nazionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.

- (1) Legge n. 232/2016, comma 252
- (2) D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
- (3) D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche
- (4) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 8.4
- (5) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 2
- (6) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 3
- (7) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 4
- (8) Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722
- (9) Legge n. 549/1995
- (10) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7
- (11) D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5
- (12) D.M. 270/2004, art. 5, comma 2
- (13) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 13
- (14) D.M. 270/2004, art. 6.2